



**ORDINANZA MUNICIPALE
concernente le disposizioni in caso di nevicate o gelo
(del 31 ottobre 2016)**

IL MUNICIPIO DI MIGLIEGLIA

Richiamato l'art. 107 LOÇ e tutti gli altri disposti di legge applicabili, emana il presente avviso in previsione di possibili nevicate o gelate.

1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi, o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve davanti agli accessi delle proprietà private, dev'essere eseguito a cura dei proprietari.
2. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella ammassata davanti alle stesse.
3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli, le cui spese saranno addebitate al proprietario del veicolo.
4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline, verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti a evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
5. È vietato provocare la fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere durante la stagione invernale e in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
6. Il Comune provvede, nel limite del possibile, all'adozione di misure atte ad evitare i pericoli derivanti dalla caduta di neve e dalla formazione di ghiaccio sul campo stradale (spargimento sale).
Gli utenti della strada sono però resi attenti dei pericoli derivanti da questi fenomeni atmosferici, che spesso volte si manifestano in modo repentino.
Gli utenti sono parimenti avvertiti che il Comune non può, per principio, essere tenuto responsabile dei danni derivanti dallo slittamento di autoveicoli o delle persone su strade ghiacciate o coperte di neve.

7. Le cinte, i cancelli, dovranno essere protetti con mezzi a resistere alla pressione della neve causata dai veicoli di servizio. In caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.
8. Ogni violazione della presente ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

Contro la presente ordinanza municipale è data la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 15 novembre 2016 al 15 dicembre 2016.

Il Municipio informa la spettabile cittadinanza che il servizio sgombero neve e spargimento sale per il periodo 2016 - 2017 verrà eseguito dal sig. Cambrosio Claudio - 6986 Miglieglia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

La Segretaria

K. Weber

L. Soldini

